



Modulo Copertura Casa Fabbricato

Edizione luglio 2020

Appendice
alle Condizioni di Assicurazione
della polizza XME Protezione
Edizione luglio 2020

Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo

Modulo Copertura Casa Fabbricato

Caro Cliente,

il Modulo **Copertura Casa Fabbricato** integra la **SEZIONE I** delle Condizioni di Assicurazione di XME Protezione, la polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Assicura che permette di acquistare più coperture assicurative (Moduli) per la protezione della salute, dei beni e della famiglia sottoscrivendo un unico prodotto.

Nel Modulo sono presenti:

- **SEZIONE II** (Artt. 1 – 10) – Norme relative alle coperture del Modulo
- **SEZIONE III** (Artt. 11 - 16) – Norme relative alla gestione del sinistro
- **GLOSSARIO**

Per facilitare la consultazione e la lettura delle caratteristiche del **Modulo Copertura Casa Fabbricato** abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione** che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento.
I contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione. 
- **note inserite a margine** del testo, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune. 
- **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti, franchigie e scoperti. 
- **elemento grafico di colore grigio**, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza 
- **elemento grafico di colore arancione**, identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto. 

Il set informativo di XME Protezione è disponibile sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com e le sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza

Grazie per l'interesse dimostrato

Indice

PREMESSA

SEZIONE II - MODULO COPERTURA CASA FABBRICATO

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO

| | |
|--|---------------|
| Art. 1 CHE COSA È ASSICURATO CON IL MODULO | Pag. 1 di 20 |
| Art. 1.1 Incendio Fabbricato | Pag. 1 di 20 |
| Art. 1.2 Altri eventi al Fabbricato | Pag. 2 di 20 |
| 1.2.1 Fenomeni atmosferici | Pag. 2 di 20 |
| 1.2.2 Atti dolosi di terzi | Pag. 2 di 20 |
| 1.2.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi | Pag. 2 di 20 |
| 1.2.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche | Pag. 3 di 20 |
| 1.2.5 Fenomeni elettrici | Pag. 3 di 20 |
| Art.1.3 Estensioni delle coperture Incendio Fabbricato e Altri eventi al Fabbricato | Pag. 3 di 20 |
| Art.1.4 Vincolo sugli indennizzi delle garanzie Incendio Fabbricato e Altri eventi al Fabbricato | Pag. 3 di 20 |
| Art.1.5 Responsabilità civile del Fabbricato | Pag. 3 di 20 |
| Art.1.6 Ricorso Terzi da incendio | Pag. 4 di 20 |
| Art. 1.7 Assistenza all'abitazione | Pag. 4 di 20 |
| 1.7.1 Interventi di artigiani e tecnici | Pag. 4 di 20 |
| 1.7.2 Altri interventi | Pag. 5 di 20 |
| Art.1.8 Dolo e colpa grave | Pag. 6 di 20 |
| Art. 2 CHE COSA NON È ASSICURATO | Pag. 7 di 20 |
| Art. 2.1 Incendio Fabbricato e altri eventi al Fabbricato | Pag. 7 di 20 |
| 2.1.1 Fenomeni atmosferici | Pag. 7 di 20 |
| 2.1.2 Atti dolosi di terzi | Pag. 7 di 20 |
| 2.1.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi | Pag. 7 di 20 |
| 2.1.4 Fenomeni elettrici | Pag. 7 di 20 |
| Art. 2.2 Assistenza all'abitazione | Pag. 7 di 20 |
| Art. 2.3 Responsabilità civile del Fabbricato | Pag. 8 di 20 |
| 2.3.1 Soggetti non Assicurati | Pag. 8 di 20 |
| 2.3.2 Eventi non assicurati | Pag. 8 di 20 |
| Art.2.4 Ricorso Terzi da incendio | Pag. 9 di 20 |
| 2.4.1 Soggetti non Assicurati | Pag. 9 di 20 |
| 2.4.2 Eventi non assicurati | Pag. 9 di 20 |
| Art. 3 QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE | Pag. 9 di 20 |
| Art. 3.1 Incendio Fabbricato | Pag. 9 di 20 |
| Art. 3.2 Altri eventi al Fabbricato | Pag. 9 di 20 |
| 3.2.1 Fenomeni atmosferici | Pag. 9 di 20 |
| 3.2.2 Atti dolosi di terzi | Pag. 9 di 20 |
| 3.2.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi | Pag. 9 di 20 |
| 3.2.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche | Pag. 10 di 20 |
| 3.2.5 Fenomeni elettrici | Pag. 10 di 20 |
| 3.2.6 Estensione delle coperture incendio e altri eventi al Fabbricato | Pag. 10 di 20 |
| Art. 3.3 Responsabilità civile del Fabbricato | Pag. 10 di 20 |
| Art. 3.4 Ricorso Terzi da Incendio | Pag. 10 di 20 |
| Art. 4 DOVE VALGONO LE COPERTURE | Pag. 11 di 20 |
| Art. 5 RINUNCIA ALLA RIVALSA | Pag. 11 di 20 |
| Art. 6 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI | Pag. 11 di 20 |
| Art. 7 QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE | Pag. 11 di 20 |
| Art. 8 AGGIORNAMENTO DEL PREMIO ALLA SCADENZA DEL MODULO | Pag. 11 di 20 |
| Art. 9 SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE | Pag. 12 di 20 |
| Art. 10 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO | Pag. 12 di 20 |
| Art. 10.1 Aggravamento e riduzione del rischio | Pag. 12 di 20 |
| Art. 10.2 Cambio dell'abitazione e trasloco | Pag. 12 di 20 |

SEZIONE III - MODULO COPERTURA CASA FABBRICATO

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINISTRO

| | |
|--|---------------|
| Art. 11 DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO | Pag. 12 di 20 |
| Art. 11.1 Denuncia del sinistro | Pag. 12 di 20 |
| Art. 11.2 Responsabilità Civile del Fabbricato e Ricorso terzi da incendio | Pag. 13 di 20 |
| Art. 11.3 Incendio, Altri eventi | Pag. 13 di 20 |
| Art. 11.4 Assistenza all'abitazione | Pag. 13 di 20 |
| Art.11.5 Procedure per la valutazione del danno | Pag. 14 di 20 |
| Art. 11.6 Mandato dei periti | Pag. 14 di 20 |
| Art. 11.7 Determinazione del danno | Pag. 14 di 20 |
| 11.7.1 Fabbricato (Valore a nuovo) | Pag. 14 di 20 |
| 11.7.2 Primo rischio assoluto | Pag. 15 di 20 |
| Art. 11.8 Applicazione delle franchigie | Pag. 15 di 20 |
| Art. 12 TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI | Pag. 15 di 20 |
| Art. 13 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO | Pag. 15 di 20 |
| Art. 14 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO | Pag. 15 di 20 |
| Art. 15 GESTIONE DELLE CONTROVERSIE SUL DANNO | Pag. 15 di 20 |
| Art. 16 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI | Pag. 15 di 20 |

GLOSSARIO

Pag. 16 di 20

Allegato 1 TABELLE RIEPILOGATIVE DEI LIMITI - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Pag. 19 di 20

PREMESSA

Le Sezioni II e III regolano le coperture assicurative del Modulo **COPERTURA CASA FABBRICATO** (d'ora in poi il Modulo) che il Contraente (d'ora in poi il Cliente) può acquistare insieme alla polizza XME Protezione (d'ora in poi polizza), o in un secondo momento, ed integrano la Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.

La modifica delle coperture deve risultare da apposita Appendice Contrattuale sottoscritta dalla Compagnia e dal Cliente. Tale modifica sarà possibile solo se la versione del Modulo, per come identificata dai codici riportati nella pagina di copertina del presente documento, viene ancora commercializzata al momento della richiesta.

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO

SEZIONE II

MODULO COPERTURA CASA FABBRICATO

NON DIMENTICHI

di verificare anche quali sono le esclusioni e i limiti di indennizzo delle coperture di suo interesse (articoli 2 e 3)

Con il Modulo il Cliente acquista **per sé o per conto di altri assicurati** le seguenti garanzie:

- **Incendio Fabbricato**
- **Altri eventi al Fabbricato**
- **Responsabilità Civile Fabbricato**
- **Ricorso terzi da Incendio**
- **Assistenza all'abitazione**

Se il Cliente ha dichiarato di essere già in possesso di una polizza Incendio, la sola garanzia **Incendio Fabbricato** verrà considerata come già presente e quindi il premio sarà calcolato al netto di questa copertura.

Sulla stessa polizza sono assicurabili fino ad un massimo di 10 immobili di proprietà o in locazione.

Contraente e Assicurato: facciamo chiarezza

Il Contraente è la persona che sottoscrive la polizza e paga il premio e può non coincidere con l'Assicurato.

L'Assicurato è il soggetto o i soggetti che beneficiano delle coperture.

ARTICOLO 1. CHE COSA E' ASSICURATO CON IL MODULO

Sono assicurabili tutti gli immobili che presentano le caratteristiche costruttive indicate nel Glossario.

Art. 1.1 Incendio Fabbricato

La Compagnia paga in base alla somma assicurata indicata nel **modulo di polizza** o nell'**Appendice contrattuale**, i **danni materiali e diretti** al **Fabbricato** causati da:

- a) incendio
- b) fulmine
- c) implosione, esplosione e scoppio, anche se esterni
- d) caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, parti di essi o cose che essi trasportano
- e) bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono
- f) urto di veicoli stradali e natanti, che non siano al servizio, in uso o di proprietà del Cliente o dell'Assicurato;
- g) fumo, gas e vapori

danni materiali e diretti: sono quelli che colpiscono i beni assicurati e trovano origine immediata nel sinistro, come ad esempio un corto circuito che provoca un incendio che danneggia l'abitazione

implosione: è un fenomeno contrario all'esplosione. È un collasso verso l'interno

bang sonico: scoppio secco e fragoroso

da sapere: ad esempio porte, finestre, serramenti, lucernari e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie

abitazione di tipo civile: è una unità immobiliare appartenente a fabbricati residenziali e destinata ad uso privato

intercomunicanti: si intende con accesso diretto dai locali assicurati

dipendenze: sono locali posti anche in corpi separati purché negli spazi adiacenti al fabbricato (come cantine, box, soffitte)

- h) caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni agli stessi
- i) furto di fissi e infissi

Sono compresi nella definizione di **Fabbricato**:

- a) i locali indicati nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale e utilizzati come **abitazione** civile, escluso il terreno.
- b) gli **uffici e gli studi privati**, soltanto se intercomunicanti con l'abitazione assicurata.
- c) le **opere murarie e di finitura, le opere di fondazione o interrate, gli impianti e le installazioni** considerati immobili per natura o destinazione (comprese le tende esterne, solo se stabilmente fissate al fabbricato), gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle Società che forniscono servizi, gli affreschi, le statue e i mosaici privi di valore artistico e in genere tutto quanto è al servizio del fabbricato.
- d) le **dipendenze, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate**.

Se si assicura una porzione d'immobile in condominio o in fabbricato plurifamiliare, sono comprese le quote di proprietà comune.

Art.1.2 Altri eventi al Fabbricato

La Compagnia paga i danni materiali e diretti al fabbricato causati dagli eventi descritti di seguito in base alla **somma assicurata e nei limiti indicati** nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale.

1.2.1 Fenomeni atmosferici

Sono quelli determinati dall'azione diretta e immediata di:

- a) vento, anche sotto forma di tempesta, bufera, uragano
- b) urto di cose trasportate, crollate o abbattute per effetto del vento
- c) precipitazioni atmosferiche.

Questi fenomeni devono essere caratterizzati da una violenza che può essere verificata su una pluralità di **beni o elementi**, assicurati e non, posti nelle vicinanze.

Sono inoltre indennizzati entro i limiti indicati **all'art. 3.2.1 Fenomeni atmosferici** i danni causati da **grandine** a:

- a) tende esterne e relativi sostegni solo se stabilmente ancorati al fabbricato
- b) vetrate, lucernari e verande
- c) lastre in cemento amianto o fibrocemento, impianti fotovoltaici, pannelli solari, manufatti in materia plastica.

1.2.2 Atti dolosi di terzi

Sono i danni commessi individualmente o in associazione, compresi quelli **vandalici, di terrorismo, di sabotaggio organizzato** o compiuti da persone che partecipano a **scioperi, tumulti o sommosse**. Sono inoltre compresi i danni causati dalle Forze dell'Ordine intervenute a causa di questi eventi.

1.2.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi quando è causata da:

- **guasto o rottura accidentale** di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di pluviali o di grondaie al servizio del fabbricato
- occlusione (intasamento) di pluviali e grondaie causata esclusivamente dalla neve o dalla grandine
- occlusione di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato e rigurgito e trabocco della rete fognaria di pertinenza dello stesso o del maggior immobile di cui fa parte
- gelo di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato
- rottura accidentale delle tubature interrate, anche in assenza di danno materiale e diretto al fabbricato.

Sono inoltre rimborsate le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti, nei quali la rottura accidentale si è verificata e per demolire e ricostruire le parti del fabbricato citate in precedenza, **anche in caso di danno causato solo a terzi**.

Qualora, a seguito della demolizione delle parti murarie per ricercare l'origine del danno da fuoriuscita da acqua condotta e altri liquidi e lo stesso non dovesse risultare indennizzabile, la compagnia garantirà comunque un rimborso fino a un **massimo di 250 euro** previa dimostrazione della spesa sostenuta oltre l'applicazione della franchigia prevista.

La compagnia in caso di sinistro, può verificare tramite fonti attendibili quali: giornali, servizi meteo e foto

acqua condotta: è l'acqua potabile o di scarico contenuta o che scorre negli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento dell'abitazione

da sapere: le occlusioni dovute a foglie non sono comprese

maggior immobile: ad esempio il condominio di cui fa parte l'appartamento assicurato

da sapere: la copertura copre i danni causati dall'impianto il cui rischio è assicurato

da sapere: ad esempio da un installatore

1.2.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche

Se le apparecchiature sono collegate agli impianti idrici dell'abitazione e/o ai relativi raccordi, la fuoriuscita d'acqua deve essere causata da:

- a) guasto o rottura;
- b) occlusione (intasamento), rigurgito e trabocco;
- c) fatto di terzi

1.2.5 Fenomeni elettrici

Corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto) che danneggino gli impianti al servizio del Fabbricato.

Art.1.3 Estensione delle coperture Incendio Fabbricato e altri eventi al Fabbricato

La Compagnia paga, se dipendono dagli eventi assicurati:

- a) i guasti per impedire o contenere il danno
- b) le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla discarica più vicina, fino al raggiungimento per sinistro del 10% della somma assicurata per il fabbricato, anche in più rispetto alla somma assicurata.

Art.1.4 Vincolo sugli indennizzi delle coperture Incendio Fabbricato e Altri eventi al

Se il fabbricato indicato nel modulo di polizza o nell'Appendice Contrattuale è posto a garanzia di un mutuo, concesso da un Ente finanziatore diverso da Intesa Sanpaolo, il Cliente può richiedere che la polizza sia **vincolata a favore dell'Ente finanziatore** (vincolatario) che concede il mutuo fino a quando lo stesso non verrà estinto.

La Compagnia perciò si obbliga a:

1. riconoscere questo vincolo come **unico** presente al momento dell'acquisto del Modulo
2. non diminuire il valore delle somme assicurate, se non con il consenso scritto dell'Ente finanziatore
3. pagare l'indennizzo all'Ente finanziatore o all'Assicurato, previo consenso scritto del vincolatario
4. pagare, in presenza di procedure concorsuali esclusivamente all'Ente finanziatore, qualsiasi indennizzo per sinistro previsto dal Modulo, salvi i limiti e gli impedimenti di legge
5. comunicare tempestivamente all'Ente finanziatore, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le circostanze che possano pregiudicare la validità delle coperture, entro 15 giorni da quando ne ha avuto notizia (ad esempio, il mancato pagamento dei premi o la disdetta del Modulo).

Tutti gli obblighi della Compagnia restano in vigore fino alla scadenza del mutuo o all'estinzione anticipata del mutuo

Cosa è una polizza vincolata

Quando si richiede un mutuo, la banca o l'ente finanziatore può chiedere che venga sottoscritta una polizza dedicata alla tutela dell'immobile. In tal caso verrà richiesto che il contratto assicurativo venga dotato di un'appendice di vincolo a favore della banca.

Art.1.5 Responsabilità civile del Fabbricato

La Compagnia paga il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese), entro il massimale e nei limiti indicati nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, che l'Assicurato deve pagare a terzi in quanto civilmente responsabile per danni involontari che derivano dalla proprietà del fabbricato indicato nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale.

Sono oggetto della copertura gli impianti, anche sportivi, le dipendenze, i giardini, le attrezzature da gioco e le altre eventuali pertinenze dell'abitazione

Per fare un esempio, nella Responsabilità Civile rientra tutto ciò che deriva da:

- a) svolgimento di attività di manutenzione ordinaria
- b) committenza di lavori di straordinaria manutenzione, inclusi lavori di ampliamento, sopraelevazione e demolizione solo se l'Assicurato ha nominato il responsabile dei lavori e comunque se non assume la direzione dei lavori

terzi: si intendono terzi tutti i soggetti diversi da: il coniuge o la persona unita civilmente o il convivente more uxorio e ogni persona, inclusi i genitori e i figli, che conviva con l'Assicurato in modo continuativo ed i minori in affidamento familiare

da sapere: si intendono compresi per esempio gli impianti idrici, termici, di irrigazione, di antifurto

da sapere: si intendono compresi anche gli impianti sportivi come ad esempio campi da tennis, piscina

dipendenze: sono locali posti anche in corpi separati, purché negli spazi adiacenti al fabbricato (come cantine, box, soffitte)

impianti fissi: si intende ad esempio impianti di riscaldamento (a pavimento)

c) fuoriuscita di liquidi causata da una rottura accidentale degli impianti fissi del fabbricato.

Sono inoltre compresi i danni causati a cose e/o animali dall'inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Se l'abitazione fa parte di **un condominio** o di un fabbricato plurifamiliare, la Compagnia paga i danni che il condominio è tenuto a risarcire per la quota di responsabilità a carico dell'Assicurato.

Il massimale indicato in polizza o nell'Appendice contrattuale **è pari a 500.000 euro e non può essere modificato.**

Da ricordare

Se si abita in un condominio, in caso di sinistro, bisogna ricordarsi di contattare l'amministratore per l'attivazione anche della polizza condominiale se presente.

Art.1.6 Ricorso Terzi da incendio

La Compagnia paga le somme (capitali, interessi e spese) **entro il massimale e nei limiti indicati** in polizza o nell'Appendice contrattuale, che l'Assicurato deve a pagare ad altri considerati terzi in quanto civilmente responsabile dei danni materiali e diretti ai loro beni provocati da incendio, esplosione e scoppio di beni di sua proprietà o in suo possesso.

Sono inoltre compresi i danni causati da:

- a) interruzione o dalla sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizio di soggetti terzi
- b) incendio, esplosione e scoppio ai locali e al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze, nei casi di responsabilità dell'Assicurato.

Il massimale indicato in polizza o nell'Appendice contrattuale **è pari a 500.000 euro e non può essere modificato.**

Art.1.7 Assistenza all'abitazione

La Compagnia, per il tramite di **IMA Italia Assistance S.p.A.** (nel seguito la "Struttura Organizzativa"), fornisce le seguenti prestazioni di assistenza.

1.7.1. Interventi di artigiani e tecnici

a) **Invio di un fabbro, un idraulico o un elettricista per interventi urgenti in caso di:**

- danno ai mezzi di chiusura del fabbricato provocati da furto tentato o consumato, oppure rottura delle chiavi o malfunzionamento della serratura (tale da non consentire l'ingresso nel fabbricato)
- rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico del fabbricato, che provochino allagamento o mancanza di erogazione d'acqua
- guasto all'impianto elettrico del fabbricato che blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino oppure che comporti pericolo di incendio.

La Struttura Organizzativa manda un fabbro, un idraulico o un elettricista **7 giorni su 7 e 24 ore su 24**, compresi i giorni festivi.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato copia della denuncia di furto o tentato furto, rilasciata dall'autorità giudiziaria competente, nel caso di invio di un fabbro.

b) **Invio di un vetraio per interventi urgenti in caso di rottura di un vetro esterno del fabbricato provocato da furto o tentato furto.**

La Struttura Organizzativa manda un vetraio **nelle 24 ore successive alla segnalazione**, esclusi sabato, domenica e festivi.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato copia della denuncia di furto o tentato furto, rilasciata dall'autorità giudiziaria competente.

c) **Invio di un termoidraulico/tecnico del gas in caso di:**

- fuga di gas all'interno dell'abitazione
- mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento (minore di 35 kw) o del piano cottura.

da sapere: ad esempio apparecchiature per la climatizzazione o per la produzione di acqua calda sanitaria

La Struttura Organizzativa manda un termoidraulico/tecnico del gas **7 giorni su 7 e 24 ore su 24**, compresi i giorni festivi, **solo dopo l'intervento dell'ente erogatore.**

d) **Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura per interventi di emergenza in caso di:**

- allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'abitazione, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione dell'Assicurato.

e) **Invio di un muratore per interventi di emergenza in caso di furto o tentato furto** se le pareti dell'abitazione sono state danneggiate al punto da mettere a rischio la sicurezza della casa o delle persone che vi abitano.

La prestazione è attiva **7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.**

Le prestazioni di assistenza all'abitazione descritte alle lettere a) b) c) d) e) sono fornite massimo 3 volte per annualità di polizza.

- L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta, precisare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico
- la Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato copia della denuncia di furto o tentato furto, rilasciata dall'Autorità Giudiziaria competente.
- la Struttura Organizzativa paga il costo di uscita della prima ora di manodopera degli artigiani o dei tecnici sopra elencati e il costo delle parti di ricambio **fino a 300 euro IVA inclusa per sinistro.** Se, per cause che non dipendono dalla volontà della Struttura Organizzativa, è impossibile reperire gli artigiani o i tecnici, la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato e giustificate con fattura o ricevuta fiscale, per l'intervento di un tecnico da lui chiamato, fino al raggiungimento dello stesso importo.

1.7.2 Altri interventi

f) **Soggiorno in albergo**

Se il sinistro ha reso **inagibile l'abitazione**, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, prenota un hotel, pagando le spese alberghiere di pernottamento **fino a 500 euro IVA inclusa per sinistro e per annualità di polizza.**

Quando un'abitazione può essere definita inagibile?

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia. Un immobile può essere definito inagibile ad esempio quando vi sia:

- crollo parziale totale dell'immobile e/o presenza significativa di lesioni strutturali orizzontali e/o verticali
- mancanza di servizi igienici essenziali
- mancanza dell'impianto di riscaldamento
- mancanza dell'impianto idrico
- mancanza dell'impianto elettrico
- mancanza totale/parziale di pavimenti
- mancanza totale/parziale di serramenti
- necessità di rifacimento della copertura per presenza di infiltrazioni d'acqua

g) **Rientro anticipato**

Se l'Assicurato è in viaggio e un sinistro provoca danni all'abitazione così gravi da rendere necessaria la presenza dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizza il suo rientro, con il mezzo di trasporto più idoneo, tenendo a proprio carico le spese di viaggio, **fino a 500 euro IVA inclusa per sinistro.**

acque nere: contengono i rifiuti riconducibili ad attività umane domestiche o industriali e vengono definite nocive per la salute e moleste per il pubblico

da sapere: se l'Assicurato ritiene necessarie ulteriori ore di piantonamento, il costo delle ore successive è a suo carico

h) Invio di una guardia giurata

In caso di furto tentato o compiuto, se i mezzi di chiusura per proteggere l'abitazione sono stati danneggiati o non funzionano più, l'Assicurato può richiedere alla Struttura Organizzativa l'invio di una guardia giurata di un'organizzazione convenzionata.

La Struttura Organizzativa paga la spesa fino a 12 ore di piantonamento per sinistro e per annualità di polizza.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato copia della denuncia di furto o tentato furto, rilasciata dall'Autorità Giudiziaria competente.

i) Invio collaboratrice domestica.

Se l'Assicurato, dopo un furto tentato o compiuto nella propria abitazione, ha bisogno di risistemarla, la Struttura Organizzativa manda un collaboratore domestico entro i 2 giorni successivi alla segnalazione, pagando il costo fino a un massimo di **6 ore lavorative** per sinistro e per annualità di polizza.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato copia della denuncia di Furto o tentato Furto, rilasciata dall'Autorità Giudiziaria competente.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato copia della denuncia di furto o tentato furto, rilasciata dall'autorità giudiziaria competente.

j) Ricerca di artigiani qualificati.

In caso di lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione, ristrutturazione, manutenzione ordinaria o straordinaria e per altri casi simili, l'Assicurato può rivolgersi alla Struttura Organizzativa che fornisce, a tariffe di manodopera agevolate, artigiani o tecnici affidabili tra quelli qui elencati:

- fabbro
- idraulico
- elettricista
- vetraio
- riparatore di elettrodomestici
- riparatore di sistemi di telefonia
- muratore
- piastrellista
- tinteggiatore
- operatore spurghi.

Entro 24 ore dalla richiesta, il fornitore del servizio contatterà l'Assicurato per i necessari accordi.

k) Informazioni legali e burocratiche

Se l'Assicurato desidera avere informazioni legali o burocratiche che riguardano l'abitazione, i rapporti di lavoro domestico, certificati vari (cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, eccetera), può telefonare alla Struttura Organizzativa per ricevere le informazioni richieste.

Il servizio è attivo dalle **9.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì** esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Art.1.8 Dolo e colpa grave

Le garanzie operano anche per i danni causati con colpa grave dell'Assicurato o del Cliente e con dolo o colpa delle persone di cui devono rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti.

Dolo e colpa: facciamo chiarezza

Il **dolo** sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione.

La **colpa**, invece, sussiste quando l'autore del reato non ha volontariamente causato i danni e, allo stesso tempo, l'evento si è verificato a causa di sua negligenza o imprudenza o imperizia o a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La colpa è "grave" quando la violazione dell'obbligo di diligenza è particolarmente grossolana.

ARTICOLO 2. CHE COSA NON E' ASSICURATO

Art. 2.1 Incendio Fabbricato e altri eventi al Fabbricato

Sono esclusi i danni:

1. causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare e da invasione
2. causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
3. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni
4. dovuti a smarrimento o a furto, tranne quanto previsto l'articolo 1.1 alla lettera i)
5. ad autoveicoli, motoveicoli o loro parti
6. indiretti o immateriali
7. causati con dolo dell'Assicurato o del Cliente.

Cosa si intende per danni indiretti e immateriali

Per **danno indiretto** si intende un danno non immediatamente collegato all'evento coperto dall'Assicurazione, ma legato ad esso solo come conseguenza. Per esempio se un incendio interrompe l'erogazione di energia elettrica e ciò provoca un guasto al frigorifero, il danno non è rimborsato. La copertura non rimborsa neanche le conseguenze immateriali legate all'evento dannoso, come per esempio la perdita di dati contenuti in un computer distrutto da un incendio.

2.1.1. Fenomeni atmosferici

Non sono indennizzabili i danni causati da:

- inondazioni, alluvioni, allagamenti o mareggiate
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua
- cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe, slavine
- gelo;
- rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque;

né i danni a:

- piscine, recinti non in muratura, baracche in legno o plastica
- tendo-tensostrutture e gazebo.

2.1.2 Atti dolosi di Terzi

Non sono indennizzabili i danni da imbrattamento delle parti esterne del fabbricato.

2.1.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi

Non sono indennizzati i danni causati da

- umidità e stillicidio
- insufficiente smaltimento dell'acqua piovana o occlusione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana (ad esempio il pluviale/grondaie intasate dagli aghi di pino o foglie che non permettono il corretto deflusso dell'acqua)
- rotture o occlusioni di impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti
- rotture causate da gelo a canalizzazioni, tubazioni e condutture anche interrato installate all'esterno del fabbricato o avvenute in locali provvisti di impianti di riscaldamento

2.1.4 Fenomeni elettrici

Non sono rimborsati i danni:

- dovuti a difetti anche di costruzione
- dovuti a usura, insufficiente manutenzione o manomissione.

Art.2.2 Assistenza all'abitazione

Invio di un termoidraulico/tecnico del gas.

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti per:

- interruzione della fornitura gas da parte dell'ente erogatore;
- guasti delle tubature a monte del contatore.

Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura per interventi di emergenza

La prestazione non è garantita per:

- danni dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchio (per esempio alla lavatrice) o dovuti a rottura delle tubature esterne all'abitazione
- per sinistri legati a tracimazione dovuta a rigurgito di fogna od otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari dell'abitazione
- costi relativi ai danni materiali al contenuto e al fabbricato causati dallo spargimento di acqua.

In ogni caso le **prestazioni legate all'Assistenza** non sono erogate in caso di:

- guerre, scioperi, sommosse, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato
- terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni e in ogni caso di eventi naturali o atmosferici aventi caratteristiche di calamità
- dolo del Cliente o dell'Assicurato o delle persone conviventi di cui il Cliente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni di Assistenza, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere come compensazione.

Le spese sostenute dall'Assicurato e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno restituite.

Art.2.3 Responsabilità Civile del Fabbricato**2.3.1 Soggetti non assicurati**

Non sono considerati Terzi e quindi non sono rimborsati i danni provocati a:

- il coniuge, la persona unita civilmente o il convivente more uxorio e ogni persona, inclusi i genitori e i figli, che convive con l'Assicurato in modo continuativo;
- i minori in affidamento familiare.

2.3.2 Eventi non assicurati

Non sono compresi i danni:

1. causati con dolo;
2. inerenti alla proprietà di ogni altro fabbricato diverso da quello indicato nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale
3. derivanti dalla conduzione o inerenti fatti della vita privata che non siano strettamente connessi alla proprietà del fabbricato indicato nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale
4. derivanti dall'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali e comunque retribuite
5. derivanti da lavori di straordinaria manutenzione, salvo quanto previsto dall'Articolo 1.5 alla lettera b)
6. derivanti da fuoriuscita d'acqua, salvo quanto previsto dall'Articolo 1.5 alla lettera c). Sono comunque esclusi i danni derivanti da insufficiente smaltimento dell'acqua piovana od occlusione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana
7. da umidità, stilloidicio, insalubrità dei locali
8. alle cose e/o agli animali che l'Assicurato ha in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione
9. a cose di Terzi causati da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato
10. da furto o rapina
11. causati da inquinamento di natura non accidentale
12. attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o immagazzinamento di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
13. derivanti dalla proprietà o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche

stilloidicio: è la caduta o lo sgocciolamento dell'acqua per effetto della forza di gravità

da sapere: dalla copertura assicurativa sono esclusi i danni a beni in consegna o in custodia all'Assicurato

organismo geneticamente

modificato: è un organismo vivente che possiede un patrimonio genetico modificato tramite tecnologia del DNA ricombinante che consentono l'aggiunta, l'eliminazione o la modifica di elementi genici

14. derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici inerenti i settori radio/TV e telefonia
15. derivanti da materiali o sostanze relativi a organismi geneticamente modificati (O.G.M.)

Art.2.4 Ricorso Terzi da incendio**2.4.1 Soggetti non assicurati**

Non sono considerati Terzi e non sono pagati i danni causati dall'Assicurato a:

- il coniuge o la persona unita civilmente o il convivente *more uxorio* e ogni persona, inclusi i genitori e i figli, che convive con l'Assicurato in modo continuativo;
- i minori in affidamento familiare finchè dura l'affidamento

2.4.2 Eventi non assicurati

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose e animali che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo quanto esplicitamente assicurato
- conseguenti alla contaminazione dell'acqua dell'aria e del suolo;
- da fuoriuscita di liquidi.

ARTICOLO 3. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE**Art.3.1 Incendio fabbricato**

La Compagnia paga il furto di fissi e infissi **fino a 5.000 euro** per sinistro e per annualità di polizza.

Art.3.2 Altri eventi al fabbricato**3.2.1 Fenomeni atmosferici**

La Compagnia rimborsa:

- i danni dovuti al bagnamento delle parti interne del fabbricato, **solo se** avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dell'evento atmosferico
- i danni causati da grandine a tende esterne e relativi sostegni purchè stabilmente ancorati al fabbricato, a vetrate lucernari e verande, alle lastre in cemento amianto o fibrocemento, impianti fotovoltaici, pannelli solari, manufatti in materia plastica sono indennizzati **fino a 1.000 euro** per sinistro e per periodo di assicurazione
- i danni provocati a fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, **fino al 30% della somma assicurata** per sinistro e per annualità di polizza
- il crollo (totale o parziale) del fabbricato provocato direttamente dal peso della neve, **fino al 50% della somma assicurata** per il fabbricato per sinistro e per annualità di polizza. Per i danni da crollo del fabbricato causati da sovraccarico neve la garanzia non è valida se la costruzione edile risulta non conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto.

La somma da rimborsare è calcolata **detraendo una franchigia di 500 euro per sinistro.**

3.2.2 Atti dolosi di terzi

I danni dovuti ad atti di terrorismo **sono rimborsati fino al 50% della somma assicurata per il fabbricato per sinistro e per annualità di polizza.**

La somma da rimborsare è calcolata **detraendo una franchigia di 200 euro per sinistro.**

3.2.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi

Per sinistro e per annualità di polizza, la Compagnia rimborsa:

- a) La rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del Fabbricato, **fino a 30.000 euro**
- b) L'occlusione di pluviali e grondaie causata esclusivamente dalla neve o dalla grandine, **fino a 30.000 euro**

bagnamento: si intende l'infiltrazione di acqua piovana

breccia: si intende un'apertura.

fibrocemento: prodotto leggero e resistente ottenibile per compressione e successivo prosciugamento di strati sovrapposti di amianto e di cemento

da sapere: ad esempio tettoie

- c) L'occlusione di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato e da rigurgito e trabocco della rete fognaria di pertinenza dello stesso o del maggior immobile di cui fa parte, **fino a 2.500 euro**
- d) il gelo di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato, **fino a 2.500 euro**
- e) le spese necessariamente sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata e per demolire e ricostruire le suddette parti del fabbricato, anche in caso di danno causato solo a Terzi, **fino a 2.000 euro**.
- f) le spese sostenute per i danni materiali e diretti all'abitazione a seguito di rottura accidentale delle tubature interrate e delle spese sostenute per ricercare la rottura e/o per ripristinare o sostituire le tubazioni interrate nelle quali ha avuto origine la rottura stessa, anche in assenza di danno materiale e diretto al fabbricato **fino a 2.500 euro**

La somma da rimborsare è calcolata **deducendo una franchigia di 250 euro per sinistro.**

3.2.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche

La Compagnia rimborsa i danni causati da fuoriuscita di acqua da apparecchiature di uso domestico collegate agli impianti idrici dell'abitazione e/o dai relativi raccordi, dovuti a:

- guasto o rottura;
- occlusione, rigurgito e trabocco;
- fatto di Terzi;

fino a 1.000 euro per sinistro e per annualità di polizza.

La somma da rimborsare è calcolata **deducendo una franchigia di 200 euro per sinistro.**

3.2.5 Fenomeni elettrici

La Compagnia rimborsa i danni causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici agli impianti del Fabbricato, **fino a 5.000 euro per sinistro e per annualità di polizza.**

La somma da rimborsare è calcolata **deducendo una franchigia di 250 euro per sinistro.**

3.2.6 Estensioni delle coperture incendio e altri eventi al fabbricato

La Compagnia paga le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla discarica più vicina, **fino al raggiungimento del 10% della somma assicurata** per il Fabbricato per sinistro, anche in più rispetto alla somma assicurata.

Art.3.3 Responsabilità civile del Fabbricato

La Compagnia rimborsa:

- la fuoriuscita di liquidi causata da una rottura accidentale degli impianti fissi al servizio del fabbricato, **fino a 30.000 euro per sinistro.**

Rimane a carico dell'Assicurato una **franchigia di 200 euro per sinistro.**

- i danni causati a cose e/o animali per l'inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo, **fino a 50.000 euro per sinistro** e comunque fino alla somma assicurata indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale.

Art.3.4 Ricorso Terzi da incendio

La Compagnia rimborsa:

- i danni che derivano dall'interruzione o dalla sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, sono rimborsati **fino al 10% del massimale** per sinistro
- i danni causati da incendio, esplosione e scoppio ai locali e al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze, nei casi di responsabilità dell'Assicurato, **fino al 10% della somma assicurata** per il fabbricato per sinistro e per annualità di polizza.

ARTICOLO 4. DOVE VALGONO LE COPERTURE

Le coperture del Modulo Copertura casa Fabbricato sono valide in **Italia**

ARTICOLO 5. RINUNCIA ALLA RIVALSA

In caso di incendio e altri eventi, la Compagnia rinuncia, **tranne nel caso di dolo**, al diritto di rivalersi nei confronti:

- dell'Assicurato/Cliente;
- delle persone ospitate dall'Assicurato/Cliente
- delle persone di cui l'Assicurato/Cliente deve rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti
- dei familiari dell'Assicurato/Cliente che abbiano in uso l'abitazione a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 6. DICHIARAZIONE INESATTE O RETICENTI

Se il Cliente non comunica o comunica in modo inesatto, circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere tutto o in parte il diritto all'indennizzo/risarcimento e l'Assicurazione stessa può cessare.-come previsto negli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

L'omissione da parte del Cliente o dell'Assicurato di una circostanza che aggravi il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete fornite all'atto della sottoscrizione del Modulo o durante il suo periodo di validità, se fatte in buona fede, non pregiudicano il diritto all'indennizzo.

In ogni caso, alla Compagnia potrà richiedere una maggiorazione del premio in proporzione all'eventuale maggior rischio emerso, calcolandola a partire dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ARTICOLO 7. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE

Le coperture cominciano **alle ore 24 della data indicata nel modulo di polizza** o nell'**Appendice Contrattuale**, a condizione che il premio sia stato pagato, e finiscono alla data di scadenza annuale della polizza.

In caso di **tacito rinnovo alla scadenza della polizza**, saranno rinnovate per un ulteriore anno anche le coperture del Modulo, a meno che il Cliente o la Compagnia non dia disdetta dalla polizza o dal Modulo nei tempi e con le modalità previste nella Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.

ARTICOLO 8. AGGIORNAMENTO DEL PREMIO ALLA SCADENZA DEL MODULO

La Compagnia si riserva di comunicare al Cliente entro 60 giorni dalla scadenza della polizza, tramite PEC o raccomandata A/R, il nuovo premio del Modulo alle stesse condizioni normative in corso.

In tal caso la volontà del Cliente di accettare il nuovo premio è espressa versando la rata di premio alla data di scadenza della polizza, dietro rilascio di apposita documentazione da parte della Compagnia.

In alternativa, entro la scadenza della polizza, il Cliente può comunicare alla Compagnia o alla Banca la disdetta del Modulo.

In tal caso, le coperture del Modulo Copertura Casa Fabbricato e, se acquistati, i **Moduli Copertura Casa Contenuto, Furto in Casa, Terremoto Proprietario e Alluvione Proprietario** finiscono alla data di scadenza della polizza e vengono rinnovati tacitamente solo gli altri Moduli della polizza eventualmente in essere.

ARTICOLO 9. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Oltre a quanto già previsto dalle Condizioni di Assicurazione, se nascono eventuali controversie sull'ammontare del danno in caso di incendio, altri eventi il Cliente può richiedere la nomina di periti secondo le modalità indicate nell' Articolo 11.5 delle Condizioni contrattuali "Procedure per la valutazione del danno".

La richiesta va inviata a:

Intesa Sanpaolo Assicura
Ufficio Sinistri
Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino
oppure all'indirizzo e-mail comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com
o al numero di fax +39 011.093.10.62.

ARTICOLO 10. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Art.10.1 Aggravamento e riduzione del rischio

Il Cliente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia ogni eventuale aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art.10.2 Cambio dell'abitazione, trasloco

In caso di trasloco la Compagnia considera attiva le coperture sia per l'abitazione indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale sia per la nuova abitazione, per un **massimo di 15 giorni dalla data di inizio del trasloco** entro i quali il Cliente si obbliga a comunicare alla filiale di Intesa Sanpaolo i dati della nuova abitazione.

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINISTRO

ARTICOLO 11. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

Art.11.1 Denuncia del sinistro

Per tutte le garanzie (eccetto per l'Assistenza all'abitazione)

Il Cliente o l'Assicurato devono denunciare il Sinistro alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza telefonando al **numero verde 800.124.124** (dall'estero +39 02.30328013) attivo da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 20.00 oppure inviando **una comunicazione scritta**.

La comunicazione del sinistro può essere effettuata:

-  posta inviando la denuncia a
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri Rami Elementari
Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino
-  inviando un fax al numero 011 093.10.62;
-  tramite mail all'indirizzo sinistri@pec.intesasanpaoloassicura.com;
-  consegnando la denuncia al gestore in filiale.

Per facilitare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare il modulo di denuncia sinistro disponibile in tutte le Filiali di Intesa Sanpaolo e sul sito della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com

Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia

I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.

La denuncia trasmessa via email può anche essere inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata.

SEZIONE III

MODULO COPERTURA CASA FABBRICATO

da sapere: ad esempio se la ristrutturazione della facciata comporta l'installazione di impalcature, l'Assicurato deve contattarci per l'aggravamento del rischio furto

Art.11.2 Responsabilità civile del fabbricato e Ricorso terzi da incendio

Dopo la denuncia di sinistro, l'Assicurato deve inviare le informazioni sulle modalità dell'accaduto, i documenti e gli eventuali atti giudiziari sul sinistro e ogni altro documento o elemento utile per la definizione del sinistro

Se la Compagnia lo richiede, l'Assicurato deve adoperarsi per una risoluzione amichevole del danno e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità nei confronti del danneggiato.

Facciamo chiarezza su "l'Assicurato in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità"

La copertura Ricorso Terzi tutela l'Assicurato per richieste di risarcimento da parte di terzi per i danni subiti. Spetta poi alla Compagnia stabilire l'eventuale responsabilità dell'Assicurato.

Ad esempio, se l'incendio dell'immobile assicurato si propaga all'immobile del vicino di casa, l'Assicurato non deve fare alcuna ammissione di colpevolezza né anticipare denaro prima della denuncia di sinistro e fino a quando la Compagnia non avrà analizzato i fatti e i documenti per accertare la responsabilità

Art.11.3 Incendio e altri eventi

Il Cliente o l'Assicurato devono:

- a) sporgere denuncia (per i danni da Incendio doloso e in tutti i casi previsti dalla legge) all'Autorità Giudiziaria o alla polizia del luogo, indicando la Compagnia Assicurativa, le circostanze dell'evento, i beni danneggiati o distrutti e il loro valore e trasmetterne una copia alla Compagnia;
- b) mettere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque entro 30 giorni dalla data di ricevimento della denuncia del sinistro.

La Compagnia si fa carico delle spese sostenute per adempiere a questi obblighi e agli obblighi di salvataggio previsti dall'Art. 1914 del Codice Civile. L'inadempimento di questi obblighi può comportare **la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento.**

Residui del sinistro

Ecco alcuni esempi di residui del sinistro:

- **i componenti danneggiati**, nel caso di fenomeno elettrico
- **la tubazione rotta**, nel caso di danno da acqua condotta
- **le tegole del tetto danneggiate**, nel caso di evento atmosferico

Art.11.4 Assistenza all'abitazione

Per consentire l'intervento della Struttura Organizzativa, l'Assicurato deve comunicare il sinistro chiamando il numero:

(dall'Italia): 800 124 124
(dall'estero): +39 02 30328013

indicando con precisione:

- nome e cognome;
- indirizzo e luogo da cui sta contattando IMA Italia Assistance S.p.A.;
- la prestazione richiesta;
- suo recapito telefonico.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute (solo se autorizzate dalla Struttura Organizzativa) dovrà essere inoltrata - accompagnata dai documenti giustificativi a:

INTESA SANPAOLO ASSICURA S.P.A.
Presso IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. - Ufficio Assistenza
Piazza Indro Montanelli, 20
20099 Sesto San Giovanni (MI)

da sapere: l'Assicurato deve conservare qualsiasi traccia o residuo riferibili al sinistro e più in generale ogni altro elemento che possa dare evidenza del danno subito

da sapere: l'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno

Art.11.5 Procedure per la valutazione del danno

In caso di incendio, altri eventi, l'ammontare del danno è determinato in questo modo:

- a) direttamente dalla Compagnia, o da un perito incaricato dalla stessa insieme al Cliente o una persona da lui designata;
- b) oppure, a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Cliente con "atto unico di nomina e mandato dei periti". atto unico I due periti devono nominare un terzo in caso di disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se la Compagnia o il Cliente non nominano il loro perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine saranno compito del Presidente del Tribunale della giurisdizione dove è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito **sono ripartite a metà**.

Art.11.6 Mandato dei periti

In caso di incendio, altri eventi, i periti devono:

- a) indagare sulle circostanze e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle dichiarazioni che risultano dal contratto e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio;
- c) verificare se l'Assicurato/Cliente hanno adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il loro valore;
- e) procedere alla stima dei danni secondo i criteri di liquidazione previsti nella polizza.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno come indicato dall'Articolo 11.5 lettera b), i risultati della perizia devono essere raccolti in un verbale redatto in duplice copia, una per ciascuna delle parti (perizia definitiva).

La perizia definitiva è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere indicato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

In ogni caso la Compagnia e il Cliente possono intraprendere ogni azione inerente l'indennizzabilità del danno.

Art.11.7 Determinazione del danno

In caso di incendio, altri eventi, per determinare l'ammontare del danno si seguono i seguenti criteri, entro i limiti previsti in polizza o nell'Appendice contrattuale:

11.7.1 Fabbricato (Valore a nuovo)

Per il fabbricato è indennizzata/rimborsata/pagata:

- a) in caso di danno parziale, la somma corrispondente alle spese da sostenere per ripristinare le parti danneggiate
- b) In caso di danno totale, la somma corrispondente alle spese da sostenere per ricostruire il fabbricato distrutto.

Il pagamento dell'indennizzo, nella fase iniziale, è pari al valore del fabbricato distrutto o danneggiato al momento del sinistro: si calcola applicando alla stima di cui si parla ai punti

- a) e b) un degrado stabilito in base alla vetustà, allo stato di conservazione, al tipo di costruzione, all'ubicazione e all'uso.

La Compagnia rimborsa al Cliente o l'Assicurato la somma restante per raggiungere l'indennità a nuovo, cioè la differenza tra la stima del fabbricato a valore a nuovo e quella al momento del sinistro, solo se la ricostruzione o la riparazione saranno ultimate non oltre 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia, fatta eccezione per i ritardi dovuti a legittimi impedimenti

da sapere: per esempio la correttezza del piano, dei metri quadri e le caratteristiche generali dichiarate nel modulo di polizza

vetustà: antichità o vecchiezza

da sapere: il valore in questo caso viene definito "valore al momento del sinistro"

da sapere: Quando nella procedura di accertamento dei danni diretti è stata verificata la regolarità di tutti i dati e le circostanze riferibili al sinistro, il perito deve procedere alla definizione diretta (tra le parti) in via amichevole, senza rilevare alcuna "eccezione al risarcimento". Il perito redigerà quindi un atto di liquidazione amichevole che sarà inviato o consegnato all'Assicurato

primo rischio assoluto: si intende la forma di Assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni fino al raggiungimento della somma assicurata, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati.

11.7.2 Primo rischio assoluto

In fase di rimborso/pagamento dei danni non si applica la riduzione proporzionale dell'indennizzo.

Art.11.8 Applicazione delle franchigie

Le franchigie non sono cumulabili tra loro. Se per un unico evento risultano coinvolte più garanzie con franchigie, al rimborso del danno si detrae solo la franchigia più elevata.

ARTICOLO 12. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Assicura determina l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni.

Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell'effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale), escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 13. ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

In caso di incendio, altri eventi, trascorsi almeno 60 giorni dalla presentazione della denuncia del sinistro, l'Assicurato può richiedere il **50% come anticipo dell'indennizzo presumibile**, se non vi sono riserve o contestazioni sul diritto all'indennizzo o sulla sua quantificazione e che l'ammontare presumibile **superi i 25.000 euro**.

ARTICOLO 14. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Incendio, Altri eventi

Se l'Assicurato o il Cliente esagera intenzionalmente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo/rimborso.

ARTICOLO 15. GESTIONE DELLE CONTROVERSIE SUL DANNO

Responsabilità Civile Fabbricato e Ricorso terzi

La Compagnia gestisce direttamente, in nome dell'Assicurato, le controversie relative ai danni causati a terzi sia in caso di processi civili/penali—sia in caso di gestione extragiudiziale, **fino alla soddisfazione del danneggiato**.

Se occorre, nomina legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Inoltre, la Compagnia garantisce l'assistenza dell'Assicurato in sede penale, fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della soddisfazione del danneggiato

La Compagnia si fa carico delle spese sostenute per la **tutela legale dell'Assicurato**, entro **un quarto del massimale** previsto per il danno a cui si riferisce l'azione legale. Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato, in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati dalla stessa e **non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale**.

ARTICOLO 16. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sugli stessi beni e per gli stessi rischi sono in vigore più polizze, il Cliente, in caso di sinistro, deve avvisare tutte le Compagnie di Assicurazione, richiedendo a ciascuna l'indennizzo/risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto, come stabilito dall'Art. 1910 del Codice Civile.

soddisfazione del danneggiato: ad esempio se in un processo penale di primo grado il danneggiato viene interamente soddisfatto, ma la causa viene appellata per altri motivi e, quindi si passa a un altro grado di giudizio, la Compagnia non garantisce assistenza nel processo di appello

GLOSSARIO

ALLUVIONE, INONDAZIONE

Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando l'evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di beni o elementi, assicurati e non, posti nelle vicinanze.

I danni verificati da alluvione/inondazione sono considerati parte di un unico sinistro se si sono verificati nelle 168 ore successive ad un medesimo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile.

APPARTAMENTO

Porzione di immobile destinato ad abitazioni tra di loro contigue, sovrastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno.

APPENDICE CONTRATTUALE

Il documento sottoscritto dal Contraente per l'acquisto o per l'eliminazione di moduli (rispetto al contratto di polizza), per la variazione dei massimali e/o delle somme assicurate.

ASSICURATO

La persona il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

Fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili. La struttura portante del tetto, i solai, le soffittature e i rivestimenti possono anche essere in materiali combustibili. Nelle pareti esterne e nel manto del tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili, in misura rispettivamente non superiore al 30% del totale.

CONTRAENTE

La persona che sottoscrive il contratto con Intesa Sanpaolo Assicura

COMPAGNIA

La Compagnia Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. con sede legale in Italia, a Torino, Corso Inghilterra, 3, 10138

CONTENUTO

L'insieme dei beni per uso domestico e personale riposti all'interno dell'abitazione indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale. Comprende il contenuto delle dipendenze e gli impianti di prevenzione e di allarme.

Include anche:

- cose speciali: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d'oro e/o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, cose che abbiano valore artistico;
- preziosi: gioielli, pietre preziose, oggetti d'oro e/o di platino (anche solo parzialmente) o con pietre preziose;
- valori: denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano valori.

Se i locali comprendono anche un ufficio o uno studio privato intercomunicante con l'abitazione stessa, sono compresi i beni per uso professionale.

CONVIVENZA MORE UXORIO

La convivenza *more uxorio* è la relazione affettiva e solidaristica che lega due persone in comunione di vita senza il vincolo del matrimonio.

COSE

Sia gli oggetti materiali e mobili sia gli animali.

DIMORA ABITUALE

L'abitazione indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, nella quale l'Assicurato vive per la maggior parte dell'anno.

DIMORA SALTUARIA

L'abitazione indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, nella quale l'Assicurato non vive per la maggior parte dell'anno.

DIPENDENZE

Le cantine, i ripostigli e il box di pertinenza dell'abitazione assicurata, con essa non intercomunicanti. Il box può essere separato dall'abitazione assicurata, purché il fabbricato di cui fa parte abbia le caratteristiche costruttive richieste dalla polizza.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

FABBRICATO

I locali indicati nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale e adibiti a civile abitazione, **escluso il terreno**. Possono includere anche un ufficio o uno studio privato, **solo se intercomunicante con l'abitazione stessa**.

Sono compresi:

- le opere murarie e di finitura
- le opere di fondazione o interrate
- gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione (comprese le tende esterne solo se stabilmente fissate al fabbricato);
- gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle Compagnia che forniscono servizi
- gli affreschi, le statue e i mosaici privi di valore artistico
- e in genere tutto quanto è destinato al servizio del fabbricato assicurato

Include inoltre le dipendenze, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate.

Se si assicura una porzione d'immobile in condominio o in fabbricato plurifamiliare, sono comprese le quote di proprietà comune.

FISSI E INFISSI

I manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, con funzione di finitura o protezione.

FRANCHIGIA

La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO

L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene per trarne profitto per sé o per altri.

IMPLOSIONE

L'improvviso cedimento di corpi cavi per un eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.

INCENDIO

La combustione di beni al di fuori di un appropriato focolare, con la presenza di fiamma che può auto estendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI

Sono considerati incombustibili:

- cemento e cemento armato
- pietre, vetrocemento armato, laterizi, metalli
- pannelli sandwich (a eccezione di quelli rivestiti o coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili)
- altri materiali che alla temperatura di 750° C non danno luogo né a fiamma né a reazione esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli interni.

INDENNIZO/RISARCIMENTO

La somma dovuta da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. in caso di sinistro.

INTERMEDIARIO

La banca Intesa Sanpaolo distributrice del Contratto di Assicurazione.

MODULI

Le coperture assicurative acquistabili con la polizza XME Protezione.

MODULO DI POLIZZA

Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, I Moduli acquistati, le somme assicurate/massimali, il premio e la durata delle coperture assicurative.

PREMIO

La somma dovuta dal Cliente alla Compagnia come corrispettivo dei moduli acquistati.

RAPINA

L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione a chi lo detiene con violenza o minaccia, dirette sia alla persona stessa che ad altre persone.

RESIDUO

È il valore che a seguito del sinistro non risulta danneggiato e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo.

SCOPERTO

La parte di danno indennizzabile a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale.

SCOPPIO

L'improvvisa rottura di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

SINISTRO

L'evento dannoso per cui è prestata la garanzia.

SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE

La somma indicata sul Modulo di polizza o sull'Appendice contrattuale che rappresenta il limite massimo di indennizzo/risarcimento in caso di sinistro.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura di IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. a cui Intesa Sanpaolo Assicura ha affidato la gestione delle prestazioni di Assistenza all'abitazione.

TERREMOTO

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite a un medesimo episodio e i danni relativi sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

VALORE A NUOVO

Il criterio con cui, allo scopo di determinare l'indennizzo, si stimano le spese necessarie: per la totale ricostruzione del fabbricato distrutto o per il ripristino di quello danneggiato (in entrambi i casi con le caratteristiche originarie); per rimpiazzare i beni del contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.

VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO

Il criterio con cui, ai fini della determinazione dell'indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene, cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d'uso, di conservazione.

VALORE COMMERCIALE

Il valore in comune commercio del bene danneggiato, distrutto o sottratto.

VILLA

Abitazione unifamiliare o facente parte di un fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno.

TABELLE RIEPILOGATIVE DEI LIMITI – FRANCHIGIE E SCOPERTI

Altri eventi al Fabbricato

| Garanzie | Descrizione Garanzie con limiti o Franchigie/scoperti | Limiti di Indenizzo | Franchigie Scoperti |
|----------------------------|--|--|----------------------------|
| Altri eventi al Fabbricato | Fenomeni atmosferici | 30% della somma assicurata per il fabbricato per danni provocati a fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti per sinistro e per annualità di polizza. 1.000 euro per sinistro e per periodo di assicurazione per danni causati da grandine a installazioni esterne 50% della somma assicurata per il fabbricato per sinistro e per annualità di polizza per danni da sovraccarico neve | € 500 |
| | Atti dolosi di terzi | 50% della somma assicurata per il fabbricato per danni dovuti ad atti di terrorismo per sinistro e per annualità di polizza | € 200 |
| | Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi | 30.000 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da acqua conseguenti a rottura accidentale. 30.000 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da occlusione di pluviali e grondaie causata da neve o grandine. 2.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da occlusione. 2.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni causati da gelo. 2.000 euro per sinistro per annualità di polizza per spese di ricerca e ripristino. 2.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni accidentali conseguenti a rottura di tubazioni interrate e relative spese di ricerca e ripristino | € 250 |
| | Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche | 1.000 euro per sinistro e per annualità di polizza | € 200 |
| | Fenomeni elettrici | 5.000 euro per sinistro e per annualità di polizza | € 250 |

Responsabilità civile Fabbricato

| Garanzie | Descrizione Garanzie con limiti o Franchigie/scoperti | Limiti di Risarcimento | Franchigie Scoperti |
|---------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|
| Proprietà dell'abitazione | Fuoriuscita di liquidi causata da una rottura accidentale | Fino a 30.000 euro per sinistro | € 200 |
| Inquinamento accidentale | Danni causati a cose e/o animali da inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo | 50.000 euro per sinistro | - |

| Ricorso Terzi da Incendio | | | |
|---------------------------|---|--|---------------------|
| Garanzie | Descrizione Garanzie con limiti o Franchigie/scoperti | Limiti di Risarcimento | Franchigie Scoperti |
| Ricorso terzi da Incendio | Sono risarciti i danni materiali e diretti ai beni di terzi causati da incendio esplosione e scoppio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute | 10% del massimale per interruzione di attività | - |
| | Sono risarciti i danni materiali e diretti ai locali e al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze | fino al 10% della somma assicurata per il fabbricato per sinistro e per annualità di polizza | - |

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Direzione Generale: Via San Francesco D'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasampaoloassicura.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28